

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLA RETE DEL GAS INSISTENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LENOLA. INTEGRAZIONE.

Regolarmente convocata per oggi sette del mese di Giugno dell'anno duemiladiciotto alle ore 13,00 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

<i>ANTOGIOVANNI ANDREA</i>	<i>SINDACO – PRESIDENTE</i>
<i>GUGLIETTA PASQUALINO</i>	<i>ASSESSORE DELEGATO</i>
<i>IZZI PAOLA</i>	<i>ASSESSORE</i>
<i>PIETROSANTO CARLO</i>	<i>ASSESSORE</i>

Presente	Assente
SI	
SI	
	SI
SI	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Andrea Antogiovanni** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento **l'Assessore** _____

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che con contratto Rep. N. 840 del 12.12.1985 il Comune di Lenola e successivi atti integrativi ha concesso alla società oggi denominata 2i rete Gas Spa il diritto di esercizio in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas;
- che detto contratto, prevedeva una scadenza naturale al 30.06.2024;
- che la normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00, così come successivamente modificato ed integrato;
- che per effetto di quanto previsto dalla citata normativa, le concessioni per la distribuzione del gas naturale possono essere affidate solo a seguito a seguito di una procedura di gara;
- che, in base alla previsione dell'art. 46 bis del D.L. n. 159/07 convertito in Legge n.222/07, l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale deve avvenire esclusivamente per Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.74 del 31.03.2011 ed entrato in vigore in data 01/04/2011 cd. "Decreto Ambiti" sono stati determinati gli ambiti territoriali sopra richiamati;
- che il medesimo decreto prevede che il gestore uscente, ai sensi dell'art. 14 co. 7 del D.Lgs. 164/00, resta obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento d'ambito;
- che il successivo articolo 24 del D.Lgs. n. 93 del 01/06/2011, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28/06/2011 – S.O. n. 157 ed entrato in vigore il 29/06/2011, stabilisce, per i comuni che non hanno pubblicato bandi di gara o inviato le lettere di invito, che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali;
- che il successivo D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/10/2011, pubblicato nella G.U. n.252 del 28/10/2011 ed entrato in vigore il giorno successivo ha determinato i comuni appartenenti a ciascuno degli ambiti territoriali istituiti con il D.M. 19/01/2011 sopra richiamato;
- che il comune di Lenola rientra nell'ambito denominato "Latina", sulla base del quale verrà indetta la gara per la riassegnazione del servizio;
- che con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n.226 del 12/11/2011, pubblicato nella G.U. N. 22 DEL 27/01/2012 – S.O. n.20, entrato in vigore in data 11/02/2012, è stato definito il regolamento sui criteri di gara contenente anche la tempistica di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento unitario del servizio nonché le modalità per definire il valore di rimborso al gestore uscente;
- che con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/05/2014, pubblicato nella G.U. n. 129 del 06/06/2014, entrato in vigore in data 07/06/2014, sono state adottate le "Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale";
- che con D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.116 del 11/08/2014 è stato modificato il comma 5 dell'articolo 15 del dgs 164/00 stabilendo che: *Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al compimento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione di rimborso di cui all'articolo 4 comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n.98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara* .
- che a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 9 del citato decreto legislativo n. 164/00, gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara, stimando il valore di rimborso delle immobilizzazioni previste dopo l'missione dello stesso;
- che il bando di gara deve altresì riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni di cui alla precedente premessa ed il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data di pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa;
- che quindi si è reso necessario procedere alla definizione del valore di rimborso secondo le specifiche di cui sopra;
- che questo comune ha delegato il geom. Francesco Mastrobattista a svolgere le attività di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 226/11, ivi compresa la quantificazione del valore di rimborso;

- che al riguardo questa amministrazione con nota del nota prot. 5579 del 02.12.2016 ha richiesto alla concessionaria lo stato di consistenza degli impianti e la documentazione per la verifica del valore di rimborso di cui al punto 19 del D.M. "Linee Guida";
 - che la concessionaria ha predisposto lo stato di consistenza degli impianti ed ha inviato all'ente concedente le valorizzazioni di tali beni, quantificata in base alla consistenza degli impianti innanzi indicata;
 - che le parti hanno avviato e concordato un tavolo tecnico congiunto in contraddittorio una analisi diretta ad individuare, anche tramite i necessari accertamenti, il valore industriale residuo (VIR) degli impianti e delle reti gas in conformità al vigente contratto di concessione e successivi atti integrativi ed alla normativa richiamata nelle premesse del presente atto;
 - che i tavoli tecnici si sono svolti rispettivamente in data 13 settembre 2017 e 21 settembre 2017 per la determinazione del Valore di rimborso alla data di riferimento del 31.12.2016, spettante a 2i rete gas in qualità di gestore uscente ed approvati con Deliberazione di G.C. n. 120 del 09.11.2017;
 - che in particolare le risultanze di cui all'attività sopra menzionata sono contenute nella " Tabella 18 qui allegata";
 - che il valore di rimborso degli impianti descritti nello stato di consistenza realizzati dalla concessionaria sino al 31/12/2015 risulta quindi essere pari ad € 385.023,02 come da tabella allegata;
 - che detto valore evidenzia un differenziale tra VIR e RAB inferiore alla soglia del 10% di cui all'art. 15 del D.L.gs n. 164/00 e quindi è da considerarsi congruo secondo i parametri di legge ;
 - che pertanto esso non eccede i limiti di legge e pertanto non si rende necessario inviare le risultanze di cui sopra all'Aeegsi per ulteriore verifica ;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di dare atto che il valore di rimborso, a seguito verifiche tecniche effettuate dal geom. Francesco Mastrobattista, di intesa con il gestore delle reti, da riconoscersi al gestore uscente relativo agli impianti realizzati a tutto il 31/12/2016, determinato secondo i criteri previsti nel contratto di concessione e nella normativa richiamata nelle premesse del presente Atto, è pari a complessivi € 385.023,02 + IVA di legge, come da Tabella 18 (allegata);
2. di autorizzare la Stazione appaltante ad utilizzare il valore di cui sopra ai fini della pubblicazione del bando di gara ;
3. di approvare l'allegato schema di accordo e di autorizzare il geometra Francesco Mastrobattista dell'ufficio alla sottoscrizione dello stesso ;

Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/ 2000.

Letto e approvato

IL SINDACO

F.to ANDREA ANTOGIOVANNI

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì,

27 LUG. 2018



IL SEGRETARIO CAPO

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 620 del Comune il 27 LUG. 2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

27 LUG. 2018

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì,

27 LUG. 2018

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE

Lì, 07/06/2018

IL RESPONSABILE

F.to FRANCESCO MASTROBATTISTA

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000: FAVOREVOLE

Lì, //2018

IL RESPONSABILE

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE